

# *Comune di Rognano*

*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA  
COMMISSIONE PER  
IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE  
12/2005**

Approvato con delibera del C.C. n. 23 del 12.11.2008

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

## **ART. 1 – FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Rognano, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e in conformità alle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06.08.2008.

## **ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Rognano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, come modificata dalla Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.
2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, come modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 12 2006 in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative prese in esame e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sulla efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti.

## **ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

Valutazioni di competenza:

- 1) La commissione per il Paesaggio si esprime e valuta gli interventi nel rispetto dei criteri emanati in attuazione della legge regionale 12/2005, approvati con D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 e alle linee guida per l'esame paesistico dei progetti prevista dall' art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico regionale, approvate con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045 e in conformità alle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06.08.2008.

La Commissione per il Paesaggio esprime pareri obbligatori nelle seguenti materie:

- Interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazione e piani attuativi sottoposti a valutazione paesistica ai sensi del titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni (competenza prevista dal punto 5.5 dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 approvata con D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006);
- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146 (*sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008*), 159 (*sostituito dall'articolo 4-quinquies della legge n. 129 del 2008*) e 167 (*sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 157 del 2006*) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli (*sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 157 del 2006*) e 181 (*modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 3 del d.lgs. n. 62 del 2008*) del D.Lgs. 42/2004;
- applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003*);
- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, quando modificano l'esterno ornato, e ampliamenti di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché di competenza regionale;
- linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt;
- giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
- valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano territoriale Paesistico regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela;
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, come modificato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 12 2006;

- espressione di un parere consultivo sui piani attuativi.

In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico regionale, per gli interventi sopra richiamati, e' obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:

- a. Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11450), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto".
- b. La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11450), e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del paesaggio, e' svolta a cura degli operatori addetti all'istruttoria ed in ultima analisi al responsabile del procedimento.
- c. Nel caso in cui l'ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per il diniego.

I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11450) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio-urbanistici.

I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11450) saranno inviati all'esame della commissione per il paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A. In tale caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.

I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11450) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la commissione per il paesaggio.

#### **ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da n. 3 soggetti: due esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e il tecnico comunale incaricato.
2. La Giunta Comunale e Tecnico Comunale Incaricato, selezionano e valutano i curricula acquisiti mediante avviso pubblico.
3. La Giunta procede alla nomina dei membri effettivi.

#### **ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio di cui all'art. precedente è nominata con atto della Giunta.
2. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della progettazione, della pianificazione urbanistica, paesaggistica e/o nel campo della storia dell'architettura, della tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali e culturali.
3. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

#### **ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, per il tramite della Segreteria di Commissione.
2. La convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

#### **ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

#### **ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli articoli 6, 8 e 10 del presente Regolamento

#### **ART. 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento.  
La Commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450).
  - Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato;
  - nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico;
  - Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
6. La Commissione, al suo insediamento, può elaborare una propria dichiarazione di indirizzi, ovvero modificare o integrare quella preesistente, contenente i criteri compositivi e formali per l'emanazione dei pareri.
7. Ogni dodici mesi la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta. Al termine del proprio mandato, la relazione conclusiva viene consegnata alla

nuova Commissione, perché possa servire anche ad eventuali aggiornamenti utili all'ulteriore definizione del documento guida.

#### **ART. 11 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146 (*sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008*), 147 (*modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008*), e 159 (*sostituito dall'articolo 4-quinquies della legge n. 129 del 2008*) del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione;
  - la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
  - la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
  - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
  - nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (*modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008*), dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
  - nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (*sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008*), il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:
  - nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
  - nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001;
  - nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
  - nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - negli strumenti urbanistici;
  - nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
  - nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
  - nella Direttiva 2001/42/C27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del Procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone le ragioni della mancanza.
5. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare per quindici giorni consecutivi, e sono comunicati al Richiedente e al Progettista.

#### **ART. 12 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato del sindaco e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La commissione redige un documento esplicativo del proprio operato al termine di ogni anno (ogni 12 mesi dall'insediamento), sulla base di tale documento la giunta stabilisce eventuali direttive, revoche o sostituzioni dei componenti.
3. I componenti della Commissione sono rieleggibili.
4. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive della Commissione, o a quattro sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione con nuova nomina da parte della Giunta Comunale.

#### **ART. 13 – INDENNITA'**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, *(sostituito dall'articolo 30 del d.lgs. n. 157 del 2006)* per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.